

Modello di Organizzazione e di Gestione Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

PARTE SPECIALE

Revisioni

- 26/03/2009 Approvazione MOG 231/01
- 13/12/2010 Revisione procedure A6/A6Bis
- 13/12/2010 Revisione procedure A7 (aggiornamento soglia comunitaria)
- 04/08/2011 Modifica procedura A1/A4/A5
- 27/03/2012 Revisione procedure A7 (aggiornamento soglia comunitaria)
- 22/07/2013 Revisione procedure A2 A3 A4 A5 A6 A6bis e A7
- 28/07/2016 Revisione procedure A6 A6bis
- 14/12/2016 Revisione procedure A6 e A6bis
- 19/10/2018 Revisione di tutte le procedure e introduzione A8, A9, A10, A11, A12



SOMMARIO

Finalità e struttura del Modello di Organizzazione e Gestione di APT	4
STRUTTURA ORGANIZZATIVA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO	6
CRITERI E PRINCIPI GENERALI COMUNI	8
MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI	9
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	9
Reati societari	17
REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA DELLA SALUTE E DELL'IGIENE SUL LAVORO	
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O ALTRA UT PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E DELITTI IN MATERIA DI VIOI DEL DIRITTO D'AUTORE	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e intermed illecita	
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORIS EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	
Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichia mendaci all'Autorità giudiziaria	
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	48
Delitti ambientali	50
Protocolli	52

FINALITÀ E STRUTTURA DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI APT SERVIZI SRL

Il D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Nella Parte Generale del Modello si è già precisato in quali ipotesi l'ente può essere ritenuto responsabile per i reati commessi da propri amministratori, dirigenti nonché dai soggetti che comunque gestiscono o controllano, anche di fatto, una unità funzionale, sempre che l'ente tragga vantaggio (o interesse), direttamente o indirettamente, da tali reati.

I citati modelli organizzativi e di gestione, richiamati espressamente dalla legge e la cui adozione da parte dell'ente in forma e contenuto adeguato è idonea ad escluderne la responsabilità, rappresentano il complesso dei procedimenti operativi, dei sistemi di delega formale e di controllo interno finalizzato alla prevenzione dei reati che possono essere commessi dalle diverse figure aziendali nell'esercizio e/o per l'esercizio del loro mandato, nel rispetto della missione istituzionale dell'ente.

Il prodotto finale è dunque un manuale organizzativo e gestionale dei principali processi operativi aziendali ed un prontuario delle azioni/controlli/responsabilità graduate in relazione ai diversi soggetti contemplati dalla norma come potenziali produttori di reato.

Il D.Lgs. n. 231/2001 non individua un particolare standard di riferimento né richiede forme definite di certificazione e quindi l'ente deve costruire lo specifico modello che intende adottare ed attuare tenendo conto delle proprie caratteristiche strutturali e dei "processi" indispensabili per conseguire l'oggetto sociale.

Dal punto di vista della struttura, il Modello si compone di:

- 1. **Codice Etico** (insieme di impegni e responsabilità);
- 2. Modello Parte Generale (introduttiva ed esplicativa degli elementi essenziali);
- 3. **Modello Parte Speciale** (specifiche procedure per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto);
- 4. **Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (integrato con il Modello Organizzativo).

Alla costruzione della presente Parte Speciale si è pervenuti attraverso una preliminare "mappatura" della realtà di APT SERVIZI SRL e dei relativi rischi, consistita in una serie di precedenti passaggi istruttori qui richiamati in successione:



- ricognizione analitica dei processi operativi e decisionali per le singole aree di attività;
- identificazione dei punti di criticità ove si può ipotizzare la possibilità di commissione del reato;
- individuazione delle possibili modalità di soluzione e di prevenzione;
- convalida delle linee di prevenzione decise dall'ente;
- descrizione dei passaggi operativi nell'ambito delle aree di applicazione funzionale;
- documentazione delle deleghe e dei poteri, in particolare nella gestione delle risorse finanziarie;
- descrizione dei controlli e delle responsabilità nei vari passaggi;
- previsione di coinvolgimento attivo, dinamico e formativo dei destinatari dei precetti procedurali contenuti nel modello organizzativo e gestionale;
- definizione di un sistema sanzionatorio disciplinare;
- previsione di aggiornamento al variare dei presupposti attualmente in vigore;
- istituzione di un organismo di vigilanza;
- definizione di un piano di formazione e comunicazione al personale.

Tutto quanto sopra è avvenuto nel rispetto dei principi individuati dal Codice Etico e comportamentale adottato dalla Società.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA E INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO

La società APT Servizi S.r.l. è società a responsabilità limitata a capitale totalmente pubblico (51% Regione Emilia Romagna e 49% Unioncamere Emilia Romagna) costituita ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia Romagna N. 7 del 4 marzo 1998 e successive modifiche (L.R. 6 marzo 2007, n. 2), nonché dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna 25 marzo 2016, n.4. L'attività è disciplinata dalla convenzione quadro poliennale approvata con delibera regionale n. 613 del 15/05/2017 e sottoscritta da APT in data 25.05.2017.

Oggetto della società è l'attuazione e la gestione tecnico –manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso gli strumenti della programmazione regionale e nelle funzioni ad essa attribuite dalla legge. In particolare, la società attua e gestisce le attività relative al marketing, alla promozione all'estero del turismo, ai progetti speciali e alle attività connesse alla promozione di progetti ed iniziative turistiche della Regione Emilia-Romagna e degli altri Enti e soggetti previsti dalla l.r.n. 4/2016, sia in Italia, che all'estero.

In particolare, ai sensi della citata legge regionale n.4 del 2016 e successive modifiche, la società attua:

- la gestione e l'attuazione dei progetti e dei piani regionali in materia di turismo sul mercato nazionale, ed in particolare la specializzazione nella realizzazione di progetti sui mercati internazionali;
- la promozione e valorizzazione integrata delle risorse turistico-ambientali, storicoculturali, dell'artigianato locale e dei prodotti tipici dell'agricoltura;
- l'ausilio tecnico-scientifico per le decisioni della Regione in materia di turismo;
- l'attività di validazione di progetti turistici, da realizzarsi sui mercati internazionali;
- la fornitura di servizi relativi alla progettazione e alle attività di realizzazione di programmi e iniziative in materia di turismo, ambiente, cultura, artigianato locale e prodotti tipici dell'agricoltura;
- la gestione di azioni di marketing concertate tra diversi settori;
- il coordinamento e la fornitura di servizi di supporto alla internazionalizzazione delle imprese turistiche.

La struttura organizzativa è organizzata secondo l'organigramma societario (**All. 1**) secondo le seguenti aree di attività:

- Amministrazione;
- Marketing e Web;
- Ufficio stampa e comunicazione Italia ed estero;

All'esito della ricognizione analitica dei processi operativi e decisionali per le singole aree, si è giunti ad individuare le c.d. 'aree a rischio' di APT SERVIZI SRL.



In particolare, tenuto conto dell'attività svolta, sono state considerate 'aree di attività a rischio quelle che concernono:

- l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- rapporti con i fornitori di beni e servizi;
- le aree relative alla gestione del patrimonio e più in generale alla gestione delle risorse finanziarie nonché alla redazione del bilancio di esercizio;
- alla sicurezza sul lavoro;
- al sistema informatico adottato e le relative banche dati.

CRITERI E PRINCIPI GENERALI COMUNI

I principali processi ed attività aziendali interessati dalle tipologie di reato previste dal Decreto ed i soggetti e/o le funzioni aziendali interessati sono di seguito riportati.

In considerazione delle attività a rischio riscontrate, gli organi e le funzioni aziendali interessati dalle tipologie di reato previste dal Decreto sono riportati nella descrizione di ogni categoria di reati.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio, i dipendenti e gli organi sociali di APT, in relazione alle diverse posizioni ed ai diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, devono conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e le procedure adottate da APT;
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo di gestione;
- il Codice Etico;
- le procedure interne.

In particolare, gli organi sociali ed i dipendenti (in via diretta), ed i consulenti, fornitori e partner commerciali di APT (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non dovranno:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati rientranti tra quelli indicati.

Nell'espletamento delle operazioni relative alle summenzionate attività a rischio dovranno essere rispettati i principi generali di comportamento e i protocolli procedurali pertinenti. Inoltre:

- i poteri di firma e poteri autorizzativi devono:
 - essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
 - o essere resi conoscibili all'interno della Società;
- devono essere definiti ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.
- i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati devono assicurare, on maniera tracciabile, l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie. Deve altresì essere garantita la tracciabilità dei controlli effettuati su tali operazioni.



MODALITÀ DI PREVENZIONE DEI REATI

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono previsti quali reati presupposto della responsabilità dell'ente dagli artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001.

La seguente analisi è limitata alle fattispecie che si ritiene, a seguito della mappatura del rischio reato, possano astrattamente interessare l'attività di APT Servizi S.r.l.

• Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non utilizzi le somme ottenute per gli scopi cui erano destinate.

In particolare, la condotta rilevante consiste nel non aver destinato, anche parzialmente, la somma ottenuta (finanziamenti, contributi ecc.) alle finalità tipiche; il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, cioè con il momento successivo all'utilizzazione del finanziamento.

Possibili modalità di commissione: un contributo, in conto interessi o a fondo perduto, per la realizzazione di un impianto o per l'acquisto di un macchinario viene destinato per uno scopo diverso rispetto a quello per il quale era stato concesso.

• Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 316-bis c.p., è irrilevante la finalità di utilizzo delle erogazioni, poiché il reato si consuma al momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, il reato in esame si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato di cui all'art. 640-bis, c.p. La differenza tra l'indebita percezione di erogazioni (316-ter c.p.) e la truffa aggravata per il



conseguimento di erogazioni (640-bis c.p.) è rappresentata dal fatto che nella seconda ipotesi l'esposizione non veritiera di documentazione e/o di fatti ovvero l'omissione di informazioni dovute prevista per l'ipotesi di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato è accompagnata da un'attività fraudolenta caratterizzata dal *quid pluris* degli artifici e raggiri, che a loro volta devono aver indotto in errore il soggetto passivo e causato un danno al medesimo.

Possibili modalità di commissione: nella richiesta di erogazione di finanziamenti, si producono attestazioni false per conseguire un finanziamento non dovuto.

• Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

La condotta penalmente rilevante si sostanzia nell'indurre taluno in errore mediante artifici o raggiri, traendone un ingiusto profitto e arrecando un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Possibili modalità di commissione: presentazione di documenti falsi alla Pubblica Amministrazione attestanti l'esistenza di condizioni essenziali utili per l'aggiudicazione di una gara, per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni, cagionando così un danno allo Stato ed ottenendo un ingiusto profitto per la Società.

• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p., sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. L'art. 640-bis c.p. è un'ipotesi più specifica rispetto a quella di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p.

Pertanto, anche in tale ipotesi, l'agente deve aver indotto in errore il soggetto passivo e a causa dell'errore il soggetto passivo deve aver effettuato una disposizione patrimoniale, causando un danno patrimoniale per l'ente e, correlativamente al danno, deve realizzarsi un ingiusto profitto per il soggetto attivo. L'elemento di distinzione rispetto all'ipotesi di cui all'art. 640 c.p. consiste nell'oggetto della condotta illecita che è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici ovvero dall'Unione Europea.

Possibili modalità di commissione: si pongono in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere



finanziamenti pubblici cagionando un danno patrimoniale all'ente pubblico e traendone un ingiusto profitto.

• Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danni a terzi.

Possibili modalità di commissione: alterazione e violazione di un sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello dovuto.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare per sé o per altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Possibili modalità di commissione: ipotesi in cui un dipendente o un dirigente della Società concorrano nel reato del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, il quale, profittando di tale qualità o dei propri poteri, richieda a terzi prestazioni non dovute, quando da tali comportamenti risulti un vantaggio per la Società.

• Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o comunque ne accetti la promessa, per la sua attività o per compiere un atto contrario. L'attività del pubblico ufficiale può estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ipotesi di corruzione impropria - ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ipotesi di corruzione propria – ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara). La corruzione, che si può ulteriormente distinguere in antecedente (qualora il denaro non dovuto è corrisposto prima del compimento dell'attività) o susseguente (qualora il denaro non dovuto è corrisposto dopo) si perfeziona anche nell'ipotesi in cui la dazione del privato non abbia ad oggetto uno specifico atto dell'agente pubblico, ma rappresenti un compenso per una futura attività non ancora individuata oppure un semplice atto di omaggio/servilismo.



Possibili modalità di commissione: il pubblico ufficiale compie un atto inerente alla propria attività ovvero un atto contrario in virtù della corresponsione/promessa di corresponsione di danaro o altra utilità. Ad esempio, nell'ambito di una gara, un pubblico ufficiale accetta denaro al fine di garantire l'aggiudicazione della stessa, ovvero un trattamento di particolare favore nell'ambito di un procedimento.

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura tutte le volte in cui il reato di corruzione non si perfeziona in quanto il pubblico ufficiale rifiuta l'offerta o la promessa illecita avanzatagli.

Possibili modalità di commissione: nell'ambito di una gara, viene offerta una somma di danaro ad un pubblico ufficiale che non accetta l'offerta volta a garantire l'aggiudicazione della stessa.

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di cui agli artt. 318 e 319 vengono commessi nell'ambito di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo).

Possibili modalità di commissione: nell'ambito di un procedimento giudiziario nel quale l'Ente è parte, si corrompe un magistrato o un cancelliere, al fine di ottenere un vantaggio nel medesimo procedimento.

• Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando delle proprie qualità o poteri, inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Tale fattispecie delittuosa si differenzia da quella di cui all'art. 317 c.p. in quanto il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso del pubblico agente, che si attua mediante violenza o minaccia di un danno ingiusto, da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario il quale, senza alcun vantaggio per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

Il delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 *quater* c.p. è caratterizzato da un abuso del pubblico agente che si configura come forma di pressione morale con minore



condizionamento della libertà di autodeterminazione del destinatario, il quale finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, per conseguire un tornaconto personale, circostanza che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.

Possibili modalità di commissione: erogare o promettere al pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità, in seguito ad attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da quest'ultimo, affinché questi favorisca la società nell'adempimento di oneri previdenziali, assistenziali ovvero per ottenere un indebito vantaggio commerciale o un trattamento di particolare favore.

LE AREE A RISCHIO

I reati sopra elencati presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Sulla base delle effettive attività di APT SERVIZI SRL sono, pertanto, considerate come "aree a rischio" le seguenti aree:

- Amministrativo-gestionale;
- Marketing e Web;
- Ufficio Stampa e comunicazione;

Pertanto, all'interno delle predette aree, si possono individuare le seguenti attività:

- gestione delle procedure di gara e/o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse (appalto, fornitura o servizi);
- gestione delle procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego;
- gestione di ispezioni e/o controlli da parte delle autorità competenti (giudiziari, tributari, amministrativi, ambientali, ecc);
- gestione degli acquisti e delle consulenze;
- gestione dei servizi informatici (attività che prevedono l'installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, con specifico riferimento al reato di frode informatica);
- gestione delle assunzioni.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

In coerenza con i principi previsti nel Codice Etico di APT SERVIZI SRL, nell'espletamento delle operazioni relative alle citate Aree, i dipendenti, tutti gli organi nonché consulenti,



partner, in relazione ai diversi obblighi assunti nei confronti della Società, devono rispettare i seguenti principi generali:

- i rapporti instaurati con la Pubblica Amministrazione, di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello, devono essere instaurati e mantenuti nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza;
- i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione non possono in alcun modo compromettere l'integrità o la reputazione della stessa.

Di conseguenza è fatto divieto:

- di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati sopra considerate;
- di richiedere, sollecitare, suggerire a dipendenti e collaboratori comportamenti vietati dal Modello;
- a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, anche dell'Unione europea, di ogni qualifica o livello, al loro coniuge ovvero ai loro ascendenti, discendenti, fratelli, sorelle o a persone da quelle indicate, salvo che il fatto si verifichi in occasione di festività in cui sia tradizione lo scambio di doni e, comunque, questi siano di valore contenuto entro i limiti fissati dal Codice Etico e dai codici di comportamento adottati dalle singole Pubbliche Amministrazioni;
- è fatto divieto a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto di ricevere denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, da chiunque, nei rapporti con la società, voglia conseguire un vantaggio in violazione della normativa o delle disposizioni interne impartite da chi ne abbia il potere;
- è fatto divieto ai soggetti di cui all'art. 5 del Decreto di ricevere, da soggetti diversi dalla Società, denaro, doni o qualsiasi altra utilità, o di accettarne la promessa, per le prestazioni alle quali sono tenuti in ragione dello svolgimento del proprio ufficio, ad eccezione di quelli di modico valore ammessi dal Codice etico e in conformità al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- accordare compensi, effettuare prestazioni o erogare servizi a partner, consulenti, intermediari e/o "terzi" in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto lavorativo in essere;

Pertanto, si impone l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali:

- obbligo di documentare in modo chiaro e trasparente tutti i passaggi della attività svolte;



- obbligo di consultare il Consiglio di Amministrazione prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità/legittimità dello stesso;
- obbligo di osservare il Codice Etico di APT SERVIZI SRL ed i Protocolli del Modello (nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli è fatto obbligo di illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza e di informare senza ritardo il Presidente).

I principi sopra elencati devono essere rispettati anche quando l'attività è svolta congiuntamente con altre società o comunque con terzi.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di comportamento e individuare le modalità di prevenzione nella realizzazione dei comportamenti illeciti, APT ha predisposto diversi protocolli di comportamento al cui rispetto sono tenuti tutti i destinatari del Modello, nello svolgimento delle proprie attività.

Con particolare riferimento alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione all'interno delle aree a rischio individuate, oltre a quanto finora previsto, la Società richiede l'osservanza dei seguenti protocolli procedurali:

- **Protocollo A1**: regolamentazione dell'acquisizione, gestione e destinazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- Protocollo A2: regolamentazione e gestione delle attività ispettive e di controllo nei confronti di APT;
- **Protocollo A5**: regolamentazione della gestione e pagamento delle fatture fornitori;
- Protocollo A6: regolamentazione delle procedure di gestione amministrativa, formazione e assunzione di personale dipendente;
- Protocollo A6bis: regolamentazione delle procedure di affidamento di incarichi professionali di lavoro autonomo;



- **Protocollo A7**: regolamentazione delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- Codice Etico: disciplina delle regalie.

REATI SOCIETARI

I reati societari sono previsti dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001. La seguente analisi è limitata alle fattispecie che astrattamente potrebbero configurarsi in capo ad APT Servizi S.r.l.

• False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis, c.c.)

I reati in esame si consumano mediante la redazione di bilanci, relazioni o comunicazioni sociali e dei documenti prescritti per legge, nei quali si evidenziano elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa non corrispondenti al vero in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Inoltre, anche dopo la riforma intervenuta con L. 69/2015 la giurisprudenza ritiene che il bilancio è attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo in quanto tali valutazioni non sono libere ma vincolate normativamente e tecnicamente.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

Possibili modalità di commissione: esposizione nel bilancio, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, di dati non rispondenti al vero o omissioni di informazioni rilevanti che siano concretamente idonei a indurre in errore i destinatari. Il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al fondo svalutazione crediti ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto al fine di non fare emergere una perdita. Inoltre, sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, la Società si discosti consapevolmente da tali criteri, senza darne adeguata informazione giustificativa, inducendo così in errore i destinatari delle comunicazioni.

• Falso in prospetto (art. 2623 c.c. e art. 173 bis D.Lgs. 58/98)

Tale ipotesi di reato consiste nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti e che la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.



Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Possibili modalità di commissione: il Consiglio di Amministrazione omette consapevolmente di rappresentare in un documento informativo richiesto per legge elementi idonei a formare un giudizio veritiero.

• Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

La condotta che configura il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Possibili modalità di commissione: un funzionario della Società rifiuta di fornire al Collegio Sindacale i documenti richiesti per l'espletamento dell'incarico, quali, ad esempio, quelli concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero crediti.

• Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Il delitto si configura con la lesione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a tutela dei diritti dei creditori e dei terzi.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori; il legislatore non ha inteso punire i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, si può configurare un'ipotesi di concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Possibili modalità di commissione: l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio stesso, attuando una restituzione indebita dei conferimenti.

• Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche



costituite con utili) che non possono essere distribuite; la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori; il legislatore non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Tuttavia, si può configurare un'ipotesi di concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

Possibili modalità di commissione: l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati per legge a riserva legale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628,

In questa ipotesi di reato la condotta consiste nell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi consentiti dalla legge, idonea a cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Possibili modalità di commissione: l'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., cagionando in tal modo una lesione del patrimonio.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.)

Il reato consiste nell'effettuare, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.



Possibili modalità di commissione: violazione delle disposizioni che presiedono al corretto svolgimento delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria con l'intenzione di danneggiare i creditori.

• Formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e gli eventuali soci conferenti.

• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.)

Il reato consiste nella ripartizione, durante la fase di liquidazione della società, di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, idonea a cagionare un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

• Corruzione tra privati (art. 2635, comma 2, c.c.)

Il reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione delle scritture contabili, i sindaci e i liquidatori a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Tale reato può essere commesso anche da soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di quelli sopra indicati.

Possibili modalità di commissione: corresponsione di somme di denaro o altra utilità da parte, ad esempio, di un dirigente o di un responsabile di un ufficio a favore di un soggetto apicale di una società cliente per favorire i prodotti aziendali rispetto a quelli di una terza azienda concorrente.

Corresponsione del denaro o altra utilità a favore del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari affinché rilasci una attestazione di attendibilità del bilancio non conforme al vero.



• Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.)

Il reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato in esame è un reato comune.

Possibili modalità di commissione: il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti manipolare favorevolmente la situazione economica e finanziaria.

• Aggiotaggio (art. 2637, c.c.)

Tale ipotesi si configura nel caso in cui vengano diffuse notizie false, ovvero si pongono in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Possibili modalità di commissione: gli amministratori e i dipendenti della società diffondono notizie false sulla società medesima, esponendo dati economici, finanziari o inerenti alla gestione non corrispondenti al vero o alterati, in modo tale da determinare una sensibile alterazione del prezzo riguardante il titolo azionario della società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, c.c.)

Il reato si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. La



punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono punite anche le ipotesi in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, ne ostacolano consapevolmente le funzioni.

Possibili modalità di commissione: gli amministratori della società trasmettono notizie false o incomplete ad Autorità pubbliche di vigilanza o comunque ne ostacolano la funzione.

LE AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra descritte, tenuto in debita considerazione il fatto che APT SERVIZI SRL non è società quotata in borsa, le aree ritenute a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:

- Area amministrativo-gestionale

Si ritengono a rischio le seguenti attività:

- redazione del bilancio;
- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie;
- predisposizione di comunicazioni ad Autorità pubbliche di Vigilanza;
- gestione delle risorse finanziarie;

L'integrazione delle suddette attività a rischio potrà essere disposta dall'Organo Amministrativo, anche su eventuale indicazione anche dell'Organismo di Vigilanza.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I membri del Consiglio di Amministrazione, il Direttore e tutti i dipendenti coinvolti nel processo decisionale nelle Attività a Rischio di commissione di reati societari, in aggiunta all' obbligo generico di rispetto delle leggi vigenti e delle politiche e procedure di controllo aziendali, dovranno formalmente impegnarsi ad osservare principi generali di comportamento di seguito elencati:

- è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate;



- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché il rispetto delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, gestione delle scritture e situazioni contabili periodiche, gestione delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di APT;
- è fatto divieto di porre in essere qualsiasi situazione e/o tenere qualsiasi comportamento in conflitto di interessi con la società;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- è fatto divieto di porre in essere i comportamenti precedentemente indicati sia direttamente, sia per interposta persona;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale prevista dalla legge e dalla normativa aziendale nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- obbligo di osservare il Codice Etico ed i Protocolli (nel caso in cui non sia possibile osservare i Protocolli è fatto obbligo di illustrare per iscritto gli specifici motivi di tale inosservanza e di informare il Consiglio di Amministrazione);
- obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione del bilancio e delle comunicazioni sociali;
- è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte dei soci, del Collegio Sindacale e/o della società di revisione o di altri organi aziendali incaricati del controllo contabile ovvero di Autorità indipendenti deputate a esercitare un'attività di vigilanza;
- obbligo di consultare il Consiglio di Amministrazione prima di adottare un determinato comportamento, in caso di incertezza sulla liceità /legittimità dello stesso.

Nella gestione dei **rapporti con i soci pubblici** è necessario che:

- vengano forniti, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dai soci e dal Collegio Sindacale;
- vengano messi a disposizione del Collegio Sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione o sui quali il Collegio Sindacale debba esprimere un parere ai sensi di legge.



PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Con particolare riferimento alle attività di redazione del bilancio, la Società ha adottato procedure (v. A8) che assicurano:

- la previsione della tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la previsione di almeno una riunione tra il Collegio Sindacale prima della seduta del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi incarico, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio, conferito alla Società di Revisione o a società ad essa collegate;

Ai fini della prevenzione della fattispecie di **corruzione tra privati**, è vietato a tutti i soggetti previsti all'art. 5 del Decreto offrire, promettere o consegnare denaro, doni o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o subordinata in altre società, in particolare concorrenti o potenzialmente clienti, con lo scopo di indurli a compiere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

In particolare, è vietato:

- conferire o promettere incarichi retribuiti, o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o di dipendenza in altre società con lo scopo di ottenere informazioni riservate sulle medesime o allo scopo di determinarne l'esclusione dalla partecipazione a gare alle quali la società sia interessata;
- elargire o promettere denaro o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti che rivestano una posizione apicale o di dipendenza in altre società allo scopo di ottenere certificazioni false circa la sussistenza di livelli di qualità o requisiti di conformità, o fatture false;
- elargire o promettere denaro o altra utilità, anche per interposta persona, a soggetti in
 posizione apicale della società da acquisire, al fine di ottenere la sottovalutazione di
 cespiti, partecipazioni o altre voci di bilancio, in modo da deprezzarne il valore; pertanto,
 si prevede che le operazioni societarie di tale tipologia siano sempre precedute da una
 due diligence.

In materia di **disposizione del patrimonio sociale**: gli organi sociali devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale.



In materia di **integrità del capitale sociale**: qualunque operazione deve essere preceduta da una attenta verifica in ordine alla consistenza dello stato patrimoniale della Società, acquisendo, se del caso, i preventivi pareri degli organi di controllo. Delle operazioni di cui al precedente punto deve essere data tempestiva comunicazione all'OdV.

In materia di **operazioni finanziarie** è vietato porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato; le operazioni sui suddetti strumenti finanziari in nome e per conto della Società, di importo superiore a Euro 221.000,00 (soglia comunitaria), sono compiute previo parere di un consulente esterno esperto in materia. Del parere di cui al precedente punto e delle eventuali operazioni poste in essere deve essere data comunicazione all'OdV.

In materia di **diffusione di notizie**: è vietato diffondere, nell'interesse o a vantaggio della Società, voci o notizie false o fuorvianti in merito a strumenti finanziari quotati o non quotati. A tal fine solo il Direttore può diffondere notizie in nome e per conto della Società, in modo che quest'ultima non possa venire impegnata da comunicazioni provenienti da soggetti diversi. Il testo della comunicazione dovrà essere formulato dalla funzione interessata dal contenuto della comunicazione medesima. Il Direttore, prima di diffonderla, trasmetterà la bozza della comunicazione all'OdV per eventuali rilievi. L'OdV, in questa fase, potrà richiedere chiarimenti all'ufficio che ne ha predisposto il testo.

In relazione a tali tipologie di reati, oltre a quanto finora previsto, la Società richiede l'osservanza dei seguenti protocolli procedurali:

- **Protocollo A1**: regolamentazione dell'acquisizione, gestione e destinazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- **Protocollo A2:** procedura per la gestione delle attività ispettive e di controllo;
- **Protocollo A3**: procedura per la richiesta, verifica e concessione di rimborsi spese;
- **Protocollo A4**: procedura per la fatturazione attiva e la rendicontazione dell'utilizzo dei fondi pubblici;
- **Protocollo A5**: regolamentazione della gestione e pagamento delle fatture fornitori;
- **Protocollo A6**: procedure di gestione amministrativa, formazione e assunzione di personale dipendente;



- **Protocollo A6-bis**: procedura per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo;
- Protocollo A8: procedura per la formazione e approvazione del bilancio;
- Codice Etico: disciplina degli omaggi e delle regalie.

I REATI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

I reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro sono disciplinati dall'art. 25-septies, D.lgs. 231/2001.

• Omicidio colposo (art. 589, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro segua la morte di un lavoratore e/o di terzi. L'evento deve essere conseguenza di una condotta colposa ai sensi dell'art. 43 c.p.;

• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui alla violazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro ed in materia di tutela dell'igiene e della salute dei luoghi di lavoro segua una lesione personale grave o gravissima del lavoratore e/o di terzi. L'evento deve essere conseguenza di una condotta colposa ai sensi dell'art. 43 c.p..

Tali fattispecie di reato hanno natura colposa, pertanto la sussistenza dell'interesse o vantaggio per l'ente, necessaria affinché possa concretizzarsi la responsabilità *ex* D.lgs. 231/2001, consiste nel risparmio di costi o tempi conseguente alla mancata adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

LE AREE A RISCHIO

Le aree a rischio di commissione dei reati sono quelle ove, in base alla normativa in vigore, possono commettersi violazioni delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, pertanto, sono considerate come tali i locali dove ha sede la Società e gli eventuali viaggi e spostamenti di lavoro.

I soggetti interessati sono gli Amministratori, il Direttore, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i preposti e i lavoratori, tenuti al rispetto della normativa di cui sopra. Sono pertanto da considerarsi "aree a rischio" tutte le aree aziendali.

Inoltre, i fattori di rischio sono progressivamente elencati ed analizzati nello specifico Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi della vigente normativa prevenzionistica.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta sono i seguenti:

• obbligo per i lavoratori del rispetto delle procedure aziendali, istruzioni operative e normative di riferimento vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



In particolare:

- o divieto di manomissione dei dispositivi di sicurezza e di protezione collettiva ed individuale;
- divieto di porre in essere comportamenti che possano comportare pericolo per sé e per gli altri;
- o obbligo di segnalare malfunzionamento dei sistemi di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale, nonché qualsiasi situazione a rischio
- obbligo per i preposti di vigilare e far rispettare la normativa nell'area di responsabilità ad esso assegnata;
- obbligo per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di collaborare con l'azienda nella redazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori richiesto dalla normativa in vigore;
- obbligo per la Società di valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di redigere l'apposito documento richiesto dalla normativa specifica e di designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli addetti al servizio stesso, nonché del medico competente, ove previsto, ed infine di adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori previste dalla legge.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

In considerazione dell'estrema specificità della materia nonché della necessità di ricorrere a consulenze specialistiche e di un organismo certificatore per la verifica e il mantenimento del sistema stesso, la Società si affida a società esterne indipendenti per verificare con continuità l'adeguatezza del sistema ai fini della minimizzazione dei rischi della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Con particolare riferimento ai rischi, alle aree di attività ed ai processi indicati, i principali presidi e protocolli di comportamento definiti dalla Società sono:

- Documentazione prevista dalle normative vigenti quali il Documento di Valutazione dei Rischi *ex* D.lgs. 81/2008 e tutta la documentazione richiamata nel medesimo;
- Adeguato sistema di deleghe in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Informazione, formazione e addestramento in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro;

Con specifico riguardo al settore della sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ed ottenere, da quanti hanno responsabilità e compiti in materia di sicurezza all'interno della Società, riscontri ed informazioni attestanti il costante mantenimento ed adeguamento del sistema di sicurezza conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.



L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere informazioni e riscontri anche con cadenza periodica, avvalendosi anche di eventuali relazioni redatte sistematicamente dal RSPP, incaricato dalla stessa società.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi, in qualunque momento, del supporto di professionisti indipendenti specialisti della materia, nel caso in cui si rendesse necessario un intervento mirato ed estremamente specialistico.

Sulla base delle informazioni e riscontri ricevuti, anche da professionisti terzi, l'Organismo di Vigilanza, di concerto con le funzioni aziendali competenti, potrà valutare l'efficacia della procedura esistente a prevenire la commissione dei reati di cui all'art 25 *septies* del D.lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato in merito ad eventuali infortuni occorsi e deve verificare il corretto conferimento di deleghe in materia di Sicurezza e constatare l'attuazione del programma di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Oltre a quanto finora previsto, la società richiede l'osservanza dei seguenti protocolli:

- **Protocollo A9**: verifica degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.



I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio sono disciplinati dall'art. 25-octies, D.lgs. 231/2001.

• Ricettazione (art. 648, c.p.)

Commette il delitto di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque ne agevola l'acquisto la ricezione o l'occultamento. Ai fini della commissione del suddetto reato è richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del danaro o del bene.

Possibili modalità di commissione: acquisto, ricezione o occultamento (diretto o mediato), da parte di soggetto che non sia l'autore del reato presupposto al fine di ottenere un profitto, di beni di provenienza delittuosa.

Ad esempio, un soggetto interno alla Società stipula di accordi con fornitori aventi ad oggetto merce proveniente da reato.

• Riciclaggio (art. 648-bis, c.p.)

Il delitto si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Possibili modalità di commissione: sostituzione, trasferimento o compimento di operazioni sul danaro/beni/utilità di derivazione delittuosa (cd. proventi da reato) al fine di occultarne la provenienza illecita, da parte del soggetto che non sia l'autore del reato presupposto.

• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter, c.p.)

Il delitto si configura attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dai casi di concorso nel delitto presupposto e dalle ipotesi di cui agli artt. 648 e 648-bis, c.p..



Possibili modalità di commissione: un soggetto interno alla Società reimpiega in attività economiche o finanziarie proventi da delitto commesso da un diverso soggetto, nella consapevolezza della provenienza illecita dei proventi, realizzando un vantaggio economico per la Società.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.)

Commette il delitto di autoriciclaggio colui che impiega, trasferisce, sostituisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro (i beni o altre utilità) derivanti da delitto non colposo che lo stesso ha commesso o concorso a commettere, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della relativa provenienza delittuosa.

Possibili modalità di commissione: compimento di operazioni di impiego, trasferimento, sostituzione in attività economiche in senso lato, da parte dell'autore del reato presupposto, di denaro/beni o altra utilità che provengano da delitto non colposo, al fine di occultare la natura illecita delle utilità ricavate dal reato base e trarne vantaggio per la Società.

LE AREE A RISCHIO

Le attività a rischio interessate dalla commissione di tali reati possono essere tutte quelle in cui sono poste in essere attività con soggetti terzi. Nello specifico è possibile individuare determinate attività:

- Gestione, acquisto di beni e/o servizi;
- Gestione di flussi finanziari e monetari;
- Gestione delle risorse finanziarie della società;
- Incassi in contante.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

I principi generali di condotta riguardano la verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; coinvolgimento di "persone politicamente esposte" ecc.) come definiti dalla normativa in vigore e la verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.



Gli organi sociali, le aree aziendali, i dipendenti (in via diretta), i fornitori e partner commerciali di APT (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) non devono:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- astenersi dall'utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di riciclaggio;
- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone non preventivamente qualificate.
- utilizzare capitali di cui si sospetti la provenienza illecita in attività economiche e finanziarie. Per queste s'intendono attività relative alla circolazione di denaro, titoli, beni o servizi e attività di intermediazione.

Inoltre, ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati al precedente paragrafo nelle attività aziendali devono rispettarsi i principi specifici qui di seguito descritti:

- procedere, quando di propria competenza, alla selezione dei fornitori e partner commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, secondo quanto stabilito nella procedura A7; in particolare, il personale addetto procede sempre ad una adeguata identificazione di clienti e fornitori e ad una corretta conservazione della relativa documentazione. Ciò comporta, nello specifico, l'acquisizione preventiva di informazioni commerciali sul fornitore, la valutazione del prezzo offerto in relazione a quello di mercato, secondo quanto disciplinato dalle procedure in materia di selezione dei fornitori previste. I pagamenti devono essere effettuati solo ai soggetti che siano effettivamente controparti nella transazione commerciale;
- ai fini dell'accertamento della reale titolarità del capitale conferito, le modifiche alla compagine sociale sono effettuate solo previa identificazione del soggetto interessato a far ingresso nella Società. Tale attività di controllo è effettuata ad opera di uno specifico ufficio interno della Società individuato dal Direttore.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Il Modello prevede le seguenti azioni principali, unitamente a quanto previsto all'interno degli specifici protocolli:

- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi ed agli eventuali pagamenti/operazioni con partner istituzionali.



Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;

- Verifiche sul rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.;
- Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- Il Responsabile dell'Area amministrativa ed il Consiglio di Amministrazione devono assicurare che il personale addetto al servizio di tesorerie riceva una adeguata informazione circa la tipologia di operazioni da considerare a rischio riciclaggio;
- Ogni operazione di impiego di capitali in attività economiche e finanziarie superiori ad euro 221.000,00 (soglia comunitaria) deve essere preventivamente comunicata al Collegio Sindacale in tempi che ne consentano una preventiva valutazione;
- Le operazioni atipiche di impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative della società devono essere deliberate dal Cda e deve essere fornita adeguata motivazione circa le ragioni giustificative della specifica operazione. La delibera deve essere tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza. Rappresentano fattori di atipicità dell'operazione: a) l'estraneità rispetto: (i) all'oggetto sociale, (ii) all'attività e al profilo economico della società, (iii) allo scopo contrattualmente dichiarato; b) le inusuali modalità di realizzazione rispetto a precedenti operazioni analoghe.

In relazione a tali tipologie di reati, oltre al rispetto delle prescrizioni sopra indicate, si ritengono applicabili i seguenti protocolli:

- **Protocollo A1**: regolamentazione dell'acquisizione, gestione e destinazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- **Protocollo A4**: procedura per la fatturazione attiva e la rendicontazione dell'utilizzo dei fondi pubblici;
- **Protocollo A5**: regolamentazione della gestione e pagamento delle fatture fornitori;



Protocollo A7: regolamentazione delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI NONCHÉ DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

I reati informatici e trattamento illecito di dati nonché delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono disciplinati dagli artt. 24-bis e 25-novies, D.lgs. 231/2001.

• Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La condotta punita consiste nella falsificazione materiale e ideologica di un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Possibili modalità di commissione: la fattispecie può realizzarsi nelle ipotesi di falsificazione di documenti informatici che rendicontano elettronicamente l'attività svolta, ovvero nel caso di cancellazione o alterazione delle informazioni aventi valenza probatoria presenti sui propri sistemi informatici (ad esempio, per eliminare le prove di un reato o per ottenere maggiori contributi pubblici). Per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (art. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005).

• Accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter, c.p.)

Violazione dei sistemi informatici allo scopo di alterare i dati relativi alla fatturazione dei servizi resi e realizzare un profitto illecito, acquisire informazioni relative alla clientela utili per elaborare strategie di marketing, ovvero allo scopo di acquisire informazioni riservate, ecc.

• Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater, c.p.)

Detenzione ed utilizzo di password per l'accesso alle caselle mail dei dipendenti, allo scopo di controllare l'attività svolta.

• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater, c.p.)

Intercettazione fraudolenta di enti concorrenti nella partecipazione alle gare di appalto o di fornitura svolte su base elettronica allo scopo di conoscere l'entità dell'offerta del concorrente. Impedimento o interruzione di una comunicazione per impedire al concorrente di trasmettere i dati/l'offerta per partecipare ad una gara.



• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature dirette ad intercettare o impedire comunicazioni informatiche commessi dal personale incaricato della gestione delle infrastrutture di rete aziendale.

• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati da enti pubblici commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della Pubblica Amministrazione.

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, ovvero su opere altrui (art. 171, comma I, lett. a-bis), e comma 3, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; rimozione arbitraria o elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, L. n. 633/1941)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. 633/1941)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno (art. 171-ter, L. 633/1941)



• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

La commissione dei reati di cui sopra può avvenire attraverso i sistemi informativi e di rete della Società.

LE AREE A RISCHIO

Le attività nelle quali possono essere commessi i suddetti reati sono proprie di ogni ambito aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione. Pertanto, i contenuti e i principi di comportamento devono essere conosciuti e rispettati da tutti i dipendenti e collaboratori della Società.

Nell'ambito della fattispecie di reato di **falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)**, le attività a rischio individuate sono state:

- rapporti con la P.A. gestiti in via telematica;
- più in generale, gestione di documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria, inclusi i documenti destinati all'inserimento in pubblici registri (es. verbali e atti da depositare nel registro imprese o contenenti atti pubblici).

Nell'ambito di tutte le **altre fattispecie di reato di cui all'art. 24 bis del Decreto**, le attività a rischio individuate sono state:

- Gestione delle operazioni informatiche e telematiche;
- Gestione delle applicazioni informatiche e telematiche.

Nell'ambito delle fattispecie dei **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** le principali attività a rischio individuate sono state:

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione delle attività di inventariazione dei beni;
- Gestione della comunicazione esterna ed interna che prevede l'utilizzo di materiale coperto da diritto d'autore;
- Gestione delle attività promozionali e pubblicitarie divulgate anche attraverso l'utilizzo di reti telematiche;
- Gestione di rete internet/intranet e del sito web aziendale;
- Acquisto e/o cessione di beni/servizi tutelati da proprietà intellettuale o industriale;
- Rapporti con le autorità preposte alla vigilanza in materia di diritto d'autore.



PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

In ordine alla **prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito dei dati**, la Società osserva i seguenti principi di condotta:

- fornisce ai dipendenti un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ed al rischio della commissione dei reati di cui all'art. 24 *bis* del Decreto;
- regolamenta l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei dipendenti sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali e dello Statuto dei Lavoratori;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche.

Limitatamente alla **prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, è fatto divieto di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- utilizzare, sfruttare, diffondere o riprodurre indebitamente a qualsiasi titolo, in qualsiasi forma, a scopo di lucro o a fini personali opere dell'ingegno di qualsiasi natura coperte dal diritto d'autore;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy, ecc.), nonché della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (L. 22.04.1941).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente paragrafo in relazione a ciascuna attività a rischio, la Società garantisce la predisposizione di idonei sistemi di Sicurezza Informatica interni per impedire di:

- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (es. sistemi per individuare le password, decifrare i file criptati, ecc.);
- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;



- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;
- effettua controlli in relazione alle autorizzazioni all'accesso alla funzionalità di invio dei dati sensibili;
- effettua controlli di log sulle trasmissioni;
- utilizza misure di protezione dei documenti elettronici (es. firma digitale);
- informa adeguatamente dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- fa sottoscrivere uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei Sistemi Informatici e l'accesso agli stessi esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- informa della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
- dota la stanza dei server di appositi presidi per evitare l'accesso a soggetti diversi da quelli autorizzati;
- protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornisce ogni sistema informatico di adeguati software e firewall e antivirus e fa sì che questi, ove possibile, non possano essere disattivati; impedisce l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- rimuove prontamente i diritti di accesso ai Sistemi Informatici aziendali al termine del rapporto di lavoro di ciascun dipendente.

Da ultimo, premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di:

- prendere visione di tutti i documenti concernenti la gestione delle postazioni informatiche;
- prendere visione del registro delle postazioni informatiche condivise;
- accedere ai documenti telematici inviati, al fine di verificare la loro coincidenza con gli eventuali atti originali cartacei ovvero con i dati sulla base dei quali è stato predisposto il documento telematico;



- verificare la corrispondenza tra i programmi dichiarati come installati sul PC e quelli effettivamente presenti;
- verificare le licenze dei programmi installati sui PC.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà di verificare comunque quanto previsto dalle procedure adottate dalla Società e ciascun Destinatario è tenuto a comunicare all'Organismo di Vigilanza ogni anomalia rilevabile in relazione a quanto previsto dai protocolli applicabili e dal rispetto dei principi generali indicati.

In relazione a tali tipologie di reati, oltre al rispetto delle prescrizioni sopra indicate, si ritengono applicabili i seguenti protocolli:

- **Protocollo A10**: procedura per la gestione di contenuti protetti da copyright, diritto d'autore e modalità di divulgazione;
- **Protocollo A11**: gestione e protezione delle postazioni informatiche, nonché dei contenuti informatici;



IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E INTERMEDIAZIONE ILLECITA

Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è previsto dall'art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e richiamato dall'art. 25 *duodecies*, D.lgs. 231/2001.

La seguente analisi è limitata alle fattispecie che astrattamente potrebbero configurarsi in capo ad APT Servizi S.r.l.

Possibili modalità di commissione: il reato si può configurare nel caso in cui, al ricorrere delle circostanze previste dalla norma, la Società impiega alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto il rinnovo, nei casi di permesso revocato o annullato.

LE AREE A RISCHIO

Le aree a rischio interessate dalla commissione di tali reati possono essere quella di ricerca, gestione e assunzione del personale, nonché quella di acquisto di beni e servizi.

Sono considerate come "aree a rischio":

• Area amministrativo-gestionale

Il rischio della commissione dei reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare riguarda, in astratto, qualsiasi attività prestata da lavoratori dipendenti della Società, a tempo determinato o indeterminato.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

La Società presta particolare attenzione nella fase di ricerca, selezione e assunzione del personale della Società. Pertanto, in tali ambiti vige l'obbligo di:

- assumere personale in regola con i permessi di soggiorno, rispettando le norme in materia previdenziale nonché nel rispetto della congruità del costo del lavoro e degli orari praticati;
- garantire il rispetto di condizioni contrattuali eque e conformi alla contrattazione nazionale e territoriale di settore, nonché un ambiente di lavoro salubre nel rispetto della normativa sulla sicurezza in ambiente di lavoro;



PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'assunzione (anche a tempo determinato) di un lavoratore extracomunitario, è tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza una dichiarazione scritta, attestante l'avvenuto rispetto delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel d.lgs. 25.7.1998, n.286 e successive modificazioni.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati al precedente paragrafo in relazione a ciascuna attività a rischio, e ferme le prescrizioni poc'anzi indicate, la Società adotta specifici ed accurati controlli in occasione delle procedure per la selezione e assunzione del personale dipendente.

In particolare, in relazione a tali tipologie di reati, si ritengono applicabili i seguenti protocolli:

Protocollo A6: regolamentazione delle procedure di gestione amministrativa, formazione e assunzione di personale dipendente;

Inoltre, la responsabilità dell'ente è configurabile per le fattispecie di cui all'art. 25*quinquies* del D.lgs. 231/2001.

Possibili modalità di commissione: l'ipotesi di intermediazione illecita si sostanzia nel reclutamento, utilizzo, assunzione o impiego di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro (anche presso terzi) in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro:
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Allo scopo di evitare la verificazione di fenomeni di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, di tratta e di acquisto di schiavi, a chiunque operi nella Società è fatto obbligo di



rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa di settore e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico del personale e, in particolare:

- A tutti coloro che esercitano funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti.
- E' vietata l'offerta di utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Al fine di garantire il rispetto dei predetti obblighi i dipendenti potranno essere interpellati con cadenza periodica attraverso la compilazione in forma anonima di appositi questionari, che saranno trasmessi al Responsabile del personale e anche all'OdV.

La società predispone apposite clausole contrattuali attraverso le quali si richiede il rispetto da parte degli appaltatori e delle società di intermediazione:

- a) di condizioni contrattuali eque e conformi alla contrattazione collettiva e alla normativa di settore;
- b) di norme in materia di regolare adempimento degli obblighi fiscali e degli oneri assicurativi.

Tali contratti contemplano una clausola risolutiva espressa in caso di inosservanza degli obblighi di cui al punto precedente.

Nell'ipotesi in cui si abbia segnalazione proveniente da parte del sindacato o da singoli lavoratori ovvero in caso di autonomo accertamento da parte della società di violazioni in materia di retribuzione, orario di lavoro, riposo, ferie, sottoposizione a condizioni di lavoro degradanti, igiene e sicurezza sul lavoro, la Società, verificata la fondatezza della segnalazione, provvederà alla sostituzione dell'appaltatore o della società di intermediazione e contestualmente provvederà alla rimozione del relativo nominativo dall'albo dei fornitori.

Della richiamata violazione verrà fornita, altresì, comunicazione all'ODV.

Si richiamano inoltre i seguenti protocolli:

- Protocollo A6: regolamentazione delle procedure di gestione amministrativa, formazione e assunzione di personale dipendente;
- **Protocollo A7**: regolamentazione delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria.



DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

I reati di criminalità organizzata, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico sono contemplati dagli artt. 24 ter e 25 quater D.lgs. 231/2001. La seguente analisi è limitata alle fattispecie che astrattamente potrebbero configurarsi in capo ad APT Servizi S.r.l.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Partecipazione o definizione di partnership per la realizzazione di progetti con soggetti di dubbia onorabilità dei quali un o più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati.

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis, c.p.)

Il rischio legato alla commissione di tale reato è quasi remoto per il tipo di attività svolta da APT, ma in considerazione della rilevanza e gravità degli illeciti la Società ha comunque ritenuto opportuno approntare alcune cautele.

Possibili modalità di commissione: perfezionamento di rapporti contrattuali con organizzazioni criminali di tipo mafioso volti consapevolmente al sostegno ed al rafforzamento delle stesse organizzazioni.

LE AREE A RISCHIO

In considerazione delle fattispecie di reato sopra elencate, le aree ritenute a rischio possono essere:

- Area acquisto di beni e servizi,
- Area ricerca, selezione e assunzione del personale

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

E' fatto divieto di:

- approfittare, in qualunque forma, di eventuali condizioni di assoggettamento ambientale, che determinino situazioni di disparità nelle contrattazioni;
- intrattenere rapporti commerciali con i soggetti che si sa essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso



PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Per la prevenzione dei summenzionati reati occorre implementare la fase informativa e istruttoria di ogni settore delle attività a rischio.

A tali fini, le aree a rischio interessate e, in particolare l'area amministrazione, devono:

- valutare informazioni in ordine alle deroghe al divieto di intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti, di concessione di utilità nonché di assunzione ed al rispetto degli specifici criteri fissati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente della Società ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute, anche avvalendosi dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza.

Nella scelta dei fornitori e partners commerciali, la Società tiene conto, oltre della convenienza economica, anche della qualità ed affidabilità degli stessi.

Nel caso di fornitore non presente in albo deve essere avviata la procedura per la qualificazione preventiva richiedendo ed acquisendo dal fornitore tutti i dati necessari per la valutazione del suo inserimento nell'albo.

In particolare, in relazione a tali tipologie di reati, si ritengono applicabili i seguenti protocolli:

- **Protocollo A6**: regolamentazione delle procedure di gestione amministrativa, formazione e assunzione di personale dipendente;
- **Protocollo A6-bis**: procedura per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo;
- **Protocollo A7**: regolamentazione delle procedure per l'acquisizione di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- Protocollo A12: procedure per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata.



INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il delitto induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria di cui all'art. 377-bis c.p., è contemplato dall'art. 25-decies del D.lgs. 231/2001.

Possibili modalità di commissione: tale delitto si sostanzia nell'induzione di un terzo, da parte di un dipendente/apicale della Società a non rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, traendo un indebito vantaggio da tale condotta.

Il rischio legato alla commissione di tale reato è quasi remoto per il tipo di attività svolta da APT, ma in considerazione della rilevanza e gravità degli illeciti la Società ha ritenuto opportuno approntare alcune cautele.

LE AREE A RISCHIO

In considerazione delle fattispecie di reato sopra elencate, le aree ritenute a rischio possono essere:

 Area amministrativa/legale che gestisce gli accordi transattivi e il contenzioso giudiziario

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

In pendenza di un procedimento civile, penale o amministrativo è fatto divieto di adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice Etico.

In particolare:

- E fatto divieto di indurre esponenti aziendali a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci qualora gli stessi siano destinatari di richieste di rendere dichiarazioni o produrre documenti relativi all'esercizio delle proprie funzioni, innanzi all'Autorità Giudiziaria durante un procedimento penale;
- Ottenere il superamento di vincoli o criticità a tutela degli interessi della Società, in occasione di procedimenti penali, civili o amministrativi, anche tramite legali esterni o consulenti di parte.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

La Società assicura che la scelta della difesa legale da parte dei propri organi e dipendenti in procedimenti inerenti la funzione o l'attività svolta all'interno della Società avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.



Nei casi di assistenza legale a carico della società, il CdA verifica la sussistenza di situazioni di incompatibilità che ostino alla nomina dello stesso difensore.

Il Direttore Generale sottopone a controllo le fatture per spese giudiziarie sostenute dalla società a favore dei propri organi o dipendenti, verificando che i pagamenti effettuati siano coerenti con le condizioni predefinite per l'assistenza.

La Società comunica all'OdV i nominativi dei propri dipendenti/organi indagati o imputati per reati inerenti l'attività della società medesima, nonché dei loro legali difensori, e periodicamente lo aggiorna circa l'andamento dei procedimenti penali pendenti

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I delitti contro l'industria e il commercio sono disciplinati dagli artt. 25 *bis.*1 del D.lgs. 231/2001. La seguente analisi è limitata alle fattispecie che astrattamente potrebbero configurarsi in capo ad APT Servizi S.r.l.

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).

Possibili modalità di commissione: comportamenti anticoncorrenziali realizzati con violenza sulle cose ovvero tramite fraudolenza; comportamenti truffaldini in ambito commerciale. Uso industriale di beni o di oggetti realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

LE AREE A RISCHIO

Le aree a rischio interessate dalla commissione di tali reati hanno ad oggetto le seguenti attività:

- attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti terzi;
- aree che si occupano di servizi e commercializzazione dei prodotti

Sono considerate come aree a rischio:

- Area amministrativa;
- Marketing e Web;
- Ufficio stampa e comunicazione.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

Per prevenire la commissione dei reati richiamati devono essere rispettati i seguenti divieti:

 è vietato procedere alla contraffazione o all'alterazione di un marchio, di un segno distintivo (nazionale o estero), di un prodotto industriale e/o di un brevetto potendo conoscere dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale altrui, e/o fare uso di tali brevetti, disegni, o modelli contraffatti o alterati nonché introdurre gli stessi – importandoli nel territorio dello Stato, venderli o porli altrimenti in circolazione al fine di trarne profitto;



- è vietato fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando o violando il titolo di proprietà industriale, pur potendo conoscere dell'esistenza dello stesso, nonché cercare di trarre profitto dai beni di cui sopra introducendoli nel territorio dello Stato, detenendoli e/o ponendoli in vendita o mettendoli comunque in circolazione;
- è vietato porre in essere condotte commerciali finalizzate o comunque idonee a ledere la buona fede del cliente;
- è vietato tenere comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE

Il Consiglio di Amministrazione o altri soggetti a ciò delegati devono:

- a) svolgere tutte le ricerche di anteriorità relative al marchio, brevetto, segno distintivo, disegno o modello che intendono utilizzare
- b) ottenere dai rispettivi titolari e/o licenzianti dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni che attestino le seguenti circostanze:
- di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
- di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
- di impegnarsi a manlevare e tenere indenne la società da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, le potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

In particolare, in relazione a tali tipologie di reati, oltre alle prescrizioni sopra elencate, si ritengono applicabili i seguenti protocolli:

• **Protocollo A10**: procedura per la gestione di contenuti protetti da copyright, diritto d'autore e modalità di divulgazione



DELITTI AMBIENTALI

I delitti ambientali sono contemplati dall'art. 25 *undecies* del D.lgs. 231/2001, così come introdotto dal D.lgs. 121/2011 e successivamente modificato dalla L. 68/2015. La seguente analisi è limitata alle fattispecie che astrattamente potrebbero configurarsi in capo ad APT Servizi S.r.l.

L'introduzione di tali fattispecie ha esteso la responsabilità amministrativa dell'ente ai seguenti reati:

- danneggiamento specie e siti protetti (artt. 727-bis e 733-bis, c.p.);
- inquinamento del suolo, delle acque e dell'atmosfera (D.lgs. 152/2006, artt. 452-bis ss. c.p.);
- reati connessi al ciclo dei rifiuti (D.lgs. 152/2006);
- tutela delle specie in via di estinzione (L. 150/1992);
- tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993).

I delitti in esame inseriscono per lo più a condotte di alterazione irreversibile o significativo danneggiamento dell'ambiente o di una particolare specie animale o vegetale, nonché la gestione di materiale radioattivo, esercizio di discarica abusiva o inquinamento provocato da scarichi di sostanze pericolose.

LE AREE A RISCHIO

Nessuna delle summenzionate condotte rientra tra le attività che APT Servizi può svolgere, pertanto, non si ritiene sussistano particolari rischi di commissione dei citati delitti, ferma restando la necessaria attenzione per la tutela dell'ambiente, come specificato in altre parti del Modello.

Nell'ambito delle fattispecie in esame, le principali attività a rischio riguardano unicamente la gestione dei rifiuti, tenuto conto che l'attività svolta dalla Società non ha impatto significativo sulle matrici ambientali.

PRINCIPI GENERALI DI CONDOTTA ALL'INTERNO DELLE AREE A RISCHIO

La Società si impegna al rispetto e alla salvaguardia della sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile nello svolgimento di qualsiasi attività.

In particolare, la Società si impegna a garantire una corretta e trasparente gestione aziendale nel rispetto dell'ambiente e delle normative volte alla tutela dello stesso, quali il D.lgs. 152/2006 e le autorizzazioni ambientali rilasciate dagli enti competenti.

In particolare, è fatto divieto di:

- abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;
- trasportare, anche attraverso Società esterne, rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste dalle norme di legge;



- immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;
- effettuare emissioni nocive nell'aria.

Con riferimento alla destinazione dei rifiuti prodotti, la Società si impegna ad adottare cautele e presidi atti a preservare la corretta destinazione ed evitare la dispersione nell'ambiente, tutelando il rispetto dell'ambiente anche nelle attività aziendali.

Pertanto, la Società, i propri dipendenti e amministratori, devono:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- valutare i potenziali rischi e sviluppare adeguati programmi di prevenzione a tutela dell'ambiente;
- gestire tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo, trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti o trattati per finalità aziendali, anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (ad es. fornitori, appaltatori, imprese di pulizia) nel rispetto di quanto previsto nelle disposizioni vigenti in materia.

I PROTOCOLLI

- **Protocollo A1:** procedura per l'acquisizione, gestione e destinazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- Protocollo A2: procedura per la gestione delle attività ispettive e di controllo;
- **Protocollo A3:** procedura per la richiesta, verifica e concessione dei rimborsi spese;
- **Protocollo A4:** procedura per la fatturazione attiva e la rendicontazione dell'utilizzo dei fondi pubblici;
- **Protocollo A5:** procedura per la gestione delle fatture fornitori e dei relativi pagamenti;
- **Protocollo A6**: procedura di gestione amministrativa, formazione e assunzione di personale dipendente;
- **Protocollo A6-bis**: procedura per il conferimento di incarichi professionali di lavoro autonomo;
- **Protocollo A7:** procedura per l'acquisizione di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- Protocollo A8: procedura per la formazione e approvazione del bilancio;
- **Protocollo A9:** verifica degli adempimenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- **Protocollo A10:** procedura per la gestione di contenuti protetti da copyright, diritto d'autore e modalità di divulgazione;
- Protocollo A11: modalità di gestione e protezione delle postazioni informatiche, nonché dei contenuti informatici;
- Protocollo A12: procedure per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata.



